



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Indirizzo mail Facebook: utilizzabile per spam senza consenso?

Autore: Maria Monteleone | 04/12/2017



Social spam: le aziende non possono prelevare gli indirizzi mail sui social network per finalità di marketing senza chiedere il consenso agli interessati.

Tutti riceviamo ogni giorno **email** e **newsletter** con finalità promozionali di tutti i tipi e spesso da parte di aziende o enti ai quali non abbiamo mai prestato il **consenso**. Viene quindi spontaneo chiederci: ma dove avranno preso il nostro **indirizzo mail**? E' vero che spesso lo abbiamo rilasciato a negozi o aziende per **fidelity card** e **scontistica**, ma è possibile che queste aziende abbiano "**venduto**" i dati ad altre? Non sarebbe una novità, ma è anche probabile che, molto più semplicemente, senza costi di alcun tipo, le aziende abbiano prelevato il nostro indirizzo mail dai **social network**, per esempio da **Facebook** o **Linkedin**.

Immaginiamo, per esempio, di aderire ad un **gruppo pubblico Facebook** di sport o di cucina: alle aziende operanti in questi due settori non basterà altro che prendere i nominativi del gruppo (potenzialmente interessati ai loro prodotti) e i rispettivi indirizzi mail per l'invio massivo di promozioni, avviando quello che viene definito "**social spam**".

Ma una simile operazione è **legittima**? Secondo il **Garante per la Privacy** assolutamente no **[1]**, in quanto si tratta di iniziative di marketing attuate grazie all'utilizzo di dati personali trattati **senza il consenso** dei titolari.

Vietato il social spam: cosa dice il Garante per la Privacy

Secondo il Garante, se un indirizzo email è presente su un **social network** non significa che possa essere utilizzato **liberamente** per qualsiasi scopo. Per inviare proposte commerciali, è sempre necessario il **consenso** dei destinatari. Per questi motivi il Garante per la privacy ha vietato a una società l'ulteriore trattamento di indirizzi email senza consenso per attività di marketing.

L'intervento del Garante ha preso l'avvio dalla segnalazione di una società di consulenza finanziaria che lamentava l'invio di numerose email promozionali indirizzate alle caselle di posta elettronica di alcuni suoi promotori senza che questi ne avessero autorizzato la ricezione.

Dagli accertamenti, svolti presso la società dall'Autorità in collaborazione con il **Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza**, è emerso che la raccolta degli indirizzi di posta elettronica avveniva, oltre che con altre modalità, anche attraverso l'instaurazione di rapporti su **Linkedin** e **Facebook** o "**pescando**".

contatti sui social. La società solo negli ultimi due anni ha inviato circa 100.000 email pubblicitarie.

I dati sui social network non sono liberamente utilizzabili

I dati reperiti sui social network e, più in generale, presenti **on line**, non possono essere utilizzati liberamente. L'**iscrizione a un social network** non implica automaticamente un consenso all'utilizzo dei dati personali per l'attività di **marketing**. Tale finalità non è compatibile con le **funzioni dei social network** che sono preordinate alla condivisione di informazioni e allo sviluppo di contatti professionali, e non alla commercializzazione di prodotti e servizi.

Anche le Autorità per la privacy europee hanno espressamente escluso che l'iscrizione a un servizio presente sul web comporti la legittimità del **trattamento dei dati personali** da parte di altri partecipanti alla medesima piattaforma, ai fini dell'invio di informazioni commerciali.

Note

[1] Garante per la Privacy, provv. n. 378/2017.